

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(Legge n. 207/2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Si riportano le principali novità fiscali e in materia di lavoro.

### Articolo 1, commi 2 – 9 (Misure concernenti l’IRPEF)

La riduzione da 4 a 3 aliquote, prevista già dal 2024 (Dlgs 216/2023), viene confermata e diventa la strutturale: le aliquote sono pertanto quelle del 23% per redditi fino a 28.000 euro, del 35% per redditi fino a 50.000 euro, e del 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

### Articolo 1, comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)

È stato introdotto nel TUIR il nuovo articolo 16-ter, che stabilisce una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 75mila euro. Questa limitazione è calcolata in base al reddito percepito e al numero di figli nel nucleo familiare.

### Articolo 1, comma 11 (Detrazioni per familiari a carico)

Il comma introduce specifiche disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia.

### Articolo 1, comma 12 (Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario)

È elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

### Articolo 1, commi 21-29 (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)

Subisce delle modifiche la disciplina dell’Imposta sui servizi digitali. Quanto al perimetro di applicazione dell’imposta, viene mantenuto il requisito della sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati da cripto-attività è stata ridotta al 33%, rispetto all’originaria previsione del 42%. È stata anche eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro.

*Confesercenti esprime apprezzamento per i risultati conseguiti con la recente normativa sulla Web Tax, che ha risposto efficacemente alle nostre richieste di escludere le imprese italiane regolari dal perimetro di applicazione.*

### Articolo 1 comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

#### Articolo 1, commi 31-36 (Assegnazione agevolata beni ai soci)

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall'articolo 1, commi 100-105, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

#### Articolo 1, comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali)

Per le imprese individuali, è prevista la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia attuata tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

#### Articolo 1, commi 48 e 49 (Misure in materia di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Viene modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 % dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

#### Articolo 1, commi 54-56 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Sono introdotte modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

#### Articolo 1, commi 66-67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

I commi prevedono che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. Inoltre, viene stabilito il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'adeguamento da parte dei prestatori di servizi di pagamenti alla norma.

#### Articolo 1, commi 74-80 (Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

I commi stabiliscono nuove norme per integrare completamente il processo di certificazione fiscale con quello di pagamento elettronico.

#### Articolo 1, commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove disposizioni che promuovono la tracciabilità delle spese. Queste norme vincolano la deducibilità di certe tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP all'uso di mezzi di pagamento tracciabili.

#### Articolo 1, comma 101 (Misure in materia di lavoratori frontalieri)

Introduce diverse misure per facilitare l'adattamento alle modifiche dell'Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica.

Articolo 1, commi 105 e 106 (Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

Articolo 1, commi 169-186 (Misure in materia di sistema pensionistico 2025)

Prorogate le misure in scadenza al 31 dicembre 2024 per il 2025 riguarda "Opzione donna" (comma 173), "Quota 103" (comma 174) e "APE sociale" (commi 175-176).

Previdenza complementare: Il comma 181 prevede dal 1° gennaio 2025 la possibilità, per i lavoratori con accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, di computare, su loro richiesta, anche le quote versate ai fondi complementari per raggiungere l'importo utile ad accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Pensioni minime: L'aumento sarà di piccola entità, passando dagli attuali 614,77 € a 616,67 €, con una rivalutazione per il 2025 pari solo al 2,2% (nel 2024 era stata pari al 2,7%).

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti: Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l'attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Articolo 1 comma 199 (Modifiche alla disciplina del Sistema duale e apprendistato)

Per quanto concerne il sistema duale, vengono incrementate le risorse, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (cd. alternanza scuola-lavoro).

Articolo 1, commi 206-208 (Bonus nuove nascite)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda dell'interessato ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro, al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare ai sensi della normativa vigente.

Articolo 1, commi 217-218 (Congedi parentali)

Al fine di sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali.

#### Articolo 1, commi 219-220 (Decontribuzione lavoratrici madri)

In materia previdenziale, la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista per le lavoratrici dipendenti viene estesa alle autonome, percipienti almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. La decontribuzione viene riconosciuta fino ai dieci anni del figlio più piccolo mentre, a decorrere dall'anno 2027, verrà estesa fino a 18 anni con tre o più figli. L'importo della decontribuzione andrà definito mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge. Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

#### Articolo 1 comma 385 (Premi produttività e partecipazione agli utili)

Per i premi erogati nel corso del 2025; 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

#### Articolo 1, commi 386-389 (Fringe benefits neoassunti)

Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neoassunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

#### Articolo 1, commi 390 e 391 (Fringe benefits)

Limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024. In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

#### Articolo 1, commi 396-398 (Detassazione straordinari e lavoro notturno)

Al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell'interessato ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nel periodo d'imposta 2024 di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000. *Questa misura incontra il*

*favore di Confesercenti ed è stata oggetto di nostre specifiche istanze presentate nelle sedi istituzionali competenti.*

Articolo 1, commi 399 e 400 (Incentivi fiscali per nuove assunzioni)

Prorogata anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del personale deducibile del 20 per cento a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno periodi d'imposta rispetto al precedente. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è incrementata al 30 per cento nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie svantaggiate (disabili; giovani under 30 mamme con almeno due figli #donne vittime di violenza ed ex percettori di reddito di cittadinanza).

Articolo 1, commi 404; 405; 425 ; 426 (Cessa la decontribuzione SUD)

L' applicazione della Decontribuzione SUD, così come l'abbiamo conosciuta dal 2021 ad oggi, cessa al 31 dicembre 2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C (2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024 della Commissione europea. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel Mezzo giorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, vengono introdotti, in sua sostituzione, due nuovi esoneri contributivi uno diretto alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l'altro rivolto ad aziende con organici superiori a 250 unità.

Articolo 1, commi 406-412 (Nuovo esonero contributivo per le PMI del Mezzogiorno)

Il nuovo esonero contributivo è concesso ai datori di lavoro privati con sede nelle Regioni Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria e Sardegna, rientranti nella nozione di microimpresa o piccola e media impresa comunitaria aventi organici non superiori a 250 dipendenti.

Articolo 1, commi 413-426 (Nuovo esonero contributivo grandi imprese del Mezzogiorno)

Ai datori di lavoro con organici superiore ai 250 dipendenti, non rientranti nella nozione di microimpresa o piccola e media impresa comunitaria, in relazione ai lavoratori occupati a tempo indeterminato, la Legge di Bilancio riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L' esonero si applica ai datori di lavoro che realizzano, al 31 dicembre di ciascun anno, un incremento occupazionale dei rapporti a tempo indeterminato, rispetto all'anno precedente. L'efficacia dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. La disciplina dell'agevolazione, salvo quanto diversamente specificato, è strutturata sulla falsariga di quanto previsto per le PMI ai commi da 406 a 412.

Articolo 1 commi 427-429 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

Viene ampliata la platea dei beneficiari (in alternativa alle imprese, il credito d'imposta spetta alle società di servizi energetici, cd. ESCo, certificate) ed elevata la percentuale del costo dell'investimento detraibile (precisamente, si eleva al 35% del costo, l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%).

Articolo 1, commi 436-444 (Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)

I commi introducono una misura finalizzata alla riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati.

Articolo 1, commi da 445 a 448 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

I commi recano una serie di modifiche alla disciplina della misura Transizione 4.0.

Articolo 1, comma 450 (Fondo di garanzia per le PMI)

Il comma apporta modifiche alla disciplina relativa al Fondo di garanzia per le PMI. In particolare:

- Proroga al 31 dicembre 2025 l'operatività del Fondo di Garanzia nella disciplina parzialmente derogatoria di quella ordinaria (ivi compresa la percentuale di garanzia dell'80% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento da parte delle imprese e alle start-up), apportando modifiche.

Articolo 1, comma 461 (Nuova Sabatini)

Rifinanzia, di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Articolo 1, commi 485-491 (Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

Estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

Articolo 1, commi 502 e 504-508 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Articolo 1, commi 541-543 (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

I commi recano disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022. In particolare, autorizzano il MASAF all'adempimento degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuati non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Articolo 1, comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)

Il comma dispone l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

## **D.L. SALVA-INFRAZIONI**

### **(D.L. n.131/2024)**

Per dare attuazione ad una sentenza della Corte UE, il legislatore italiano ha radicalmente modificato l'attuale disciplina introducendo l'articolo 16-ter nel DL 16 settembre 2024, n. 131, inserito in sede di conversione in Legge 14 novembre 2024, n. 166, che disciplina espressamente il trattamento del prestito o distacco di personale ai fini IVA, con effetto dal 1° gennaio 2025.

**D.L. FISCALE****(D.L. n.155/2024)**

**L'art. 7** del decreto riguarda il concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale, ed è rubricato "Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, e al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13".

Questa norma prevede che i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possano accedere al regime di ravvedimento nei seguenti casi, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

- abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

**L'art. 8** del decreto introduce modifiche al credito d'imposta ZES, prevedendo che, mediante una comunicazione integrativa.

**DECRETO MILLEPROROGHE****(D.L. n. 202/2024)**

Il decreto Milleproroghe 2025, in vigore dal 28 dicembre 2024, introduce diverse novità normative, tra cui rinvii e proroghe che riguardano ambiti fiscali, assicurativi, turistici e lavorativi. Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.

**Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie**

Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati consumatori viene prorogato al 31 marzo 2025. Durante questo periodo, è vietata la trasmissione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio, indipendentemente dall'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

**Regime IVA per enti non commerciali**

La decorrenza dell'applicazione del regime di esenzione IVA per le operazioni effettuate dagli enti non commerciali viene posticipata al 1° gennaio 2026. Da tale data, le operazioni in questione saranno qualificate come esenti IVA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Assicurazioni contro i danni catastrofali**

Le imprese soggette all'obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità naturali (escluse quelle agricole) avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per adempiere. Le coperture riguardano beni come terreni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali e commerciali.

**Credito d'imposta per strutture ricettive**

Il termine per concludere interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti fotovoltaici, per usufruire del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto, è rinviato al 31 ottobre 2025. Tali

incentivi riguardano la riqualificazione di strutture alberghiere, agriturismi, stabilimenti balneari e altre strutture turistiche.

- Credito d'imposta: copre fino all'80% delle spese sostenute.
- Contributo a fondo perduto: erogabile fino al 50% della spesa, con un massimo di 100.000 euro per interventi strutturali, energetici, antisismici, e digitalizzazione. Il limite può aumentare per imprese tecnologiche, giovanili, femminili o situate in specifiche regioni del Sud Italia.

#### Impianti fotovoltaici per strutture turistiche

La realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW potrà avvenire, previa dichiarazione asseverata, fino al 31 dicembre 2025.

#### Contratti di lavoro a tempo determinato

In ambito lavorativo, il decreto modifica l'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, prorogando al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) senza necessità di previsioni specifiche nei contratti collettivi. Tale misura si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, subordinatamente alla sussistenza di esigenze tecniche, organizzative o produttive concordate con il lavoratore.

## **COLLEGATO LAVORO**

**(Legge 13 dicembre 2024, n. 203)**

Di seguito una sintesi delle principali novità del Collegato Lavoro 2024 (Legge 13 dicembre 2024, n. 203) – Entrata in vigore il 12 gennaio 2025

Modifiche al D.Lgs. 81/2008 Art. 1 In tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro, viene eliminata l'eccezione che consentiva attività in locali sotterranei/semi sotterranei senza requisiti di sicurezza per particolari esigenze tecniche. Obbligo di comunicazione preventiva all'INL da parte dei datori di lavoro per l'utilizzo di tali locali (via PEC).

Compatibilità con attività lavorativa Art. 6 In tema di Ammortizzatori Sociali, la norma prevede che sia consentito svolgere un lavoro subordinato o autonomo durante l'uso di ammortizzatori sociali, previa comunicazione all'INPS. Il trattamento di integrazione salariale è sospeso solo per le giornate lavorative.

Somministrazione di lavoro Art. 10 In tema di contratti di Lavoro, la norma abroga il limite dei 24 mesi per l'utilizzo continuativo dello stesso lavoratore somministrato. Ampliate le eccezioni ai limiti quantitativi per determinate categorie (es. lavoratori stagionali, over 50, lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore).

Definizione di attività stagionali (Art. 11) Esteso il concetto per includere attività con picchi stagionali o esigenze cicliche, in conformità ai contratti collettivi.

Durata del periodo di prova (Art. 13) Durata proporzionale al contratto: minimo 2 giorni, massimo 15 (per contratti fino a 6 mesi) o 30 giorni (per contratti fino a 12 mesi).

Lavoro agile (Art. 14) Obbligo per i datori di comunicare entro 5 giorni l'avvio, la modifica o la cessazione del lavoro agile.

Contratti a causa mista (Art. 17) Consentiti contratti che combinano lavoro subordinato e autonomo per una maggiore flessibilità.

Apprendistato duale (Art. 18) Permessa la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione con aggiornamento del piano formativo.

Assenza ingiustificata (Art. 19) Il rapporto di lavoro si considera risolto dopo 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata. Comunicazione obbligatoria all'INL. Escluso l'accesso alla NASPI e al pagamento del ticket licenziamento.

Conciliazioni telematiche (Art. 20) Promosse modalità telematiche per i procedimenti conciliativi, subordinate a un decreto attuativo ministeriale.

Rateizzazione debiti contributivi (Art. 23) Introdotta dal 1° gennaio 2025 la possibilità di rateizzare debiti contributivi. I dettagli saranno definiti da decreto interministeriale.

Queste disposizioni rappresentano un passo verso la semplificazione normativa e una maggiore flessibilità nelle relazioni lavorative, oltre a promuovere la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi.

### **Disegno di legge annuale per le PMI**

Il Consiglio dei ministri di oggi 14 gennaio 2024 ha in programma l'esame di un disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), presentato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questo provvedimento persegue, nelle intenzioni, l'obiettivo di consolidare il ruolo strategico delle PMI nell'economia italiana, rafforzandone la competitività attraverso misure innovative.

Tra le novità principali, emerge l'introduzione di incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a contratti di rete. Dal 2026 al 2028, una quota degli utili destinati a fondi patrimoniali comuni non sarà tassata, a condizione che venga utilizzata per investimenti programmati. Questo intervento punta a favorire l'aggregazione tra imprese, elemento cruciale per accrescere competitività e capacità innovativa.

Particolare attenzione è dedicata al trasferimento generazionale delle competenze, attraverso il part-time incentivato. Questa misura consente ai lavoratori prossimi alla pensione di ridurre l'orario lavorativo, accompagnando l'assunzione di giovani sotto i 34 anni, con benefici sia per l'occupazione che per la trasmissione delle competenze.

Il disegno di legge introduce inoltre disposizioni dichiaratamente volte a semplificare gli adempimenti burocratici, migliorare l'accesso al credito e agevolare la cartolarizzazione dello stock di magazzino per sostenere la liquidità delle imprese. Introdotta l'elaborazione di modelli semplificati per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, a beneficio delle micro e piccole realtà produttive.

Significativo il capitolo dedicato al contrasto delle false recensioni online, con sanzioni severe per recensioni ingannevoli o compravendute, a tutela della concorrenza e della trasparenza nei mercati digitali.

Infine, certamente positiva la creazione di un tavolo di consultazione permanente presso il Garante, che coinvolge le principali associazioni di categoria, le PMI, le startup e l'ecosistema dell'innovazione. Questo strumento può favorire un dialogo costante e un confronto costruttivo per orientare le politiche di sviluppo delle PMI, rispondendo alle loro reali esigenze. Tuttavia, è fondamentale che il tavolo sia realmente operativo, che i processi decisionali siano trasparenti e che le proposte portate dalle PMI abbiano un impatto concreto.

**DLGS CORRETTIVO CODICE APPALTI****(dlgs 31 dicembre 2024, n. 209)**

L'art. 73 introduce un nuovo allegato (I.01) al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dedicato ai contratti collettivi. L'allegato I.01 disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione del contratto collettivo applicabile nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre.

L'allegato I.01, introdotto dall'art. 73, disciplina i criteri per l'individuazione del contratto collettivo applicabile ai contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono individuare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.